
REGIONE DEL VENETO
PROVINCIA DI BELLUNO



COMUNE DI VAL DI ZOLDO

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI IGIENE URBANA VETERINARIA E PER IL
BENESSERE DEI CANI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28 Maggio 2025

REGIONE DEL VENETO
PROVINCIA DI BELLUNO

COMUNE DI VAL DI ZOLDO

REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA VETERINARIA E PER IL BENESSERE DEI CANI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28 Maggio 2025

Sommario

COMUNE DI VAL DI ZOLDO	1
Articolo 1 - Finalità	1
Articolo 2 - Ambito di applicazione e definizioni	1
Articolo 3 - Principi generali	2
Articolo 4 – Esclusioni	2
Articolo 5 – Pet-therapy.....	2
Art. 6 - Divieto di detenzione a catena e/o in balconi o terrazzi	2
Art. 7 - Recinti e box	3
Articolo 8 - Raccolta delle deiezioni solide	3
Articolo 9 - Conduzione dei cani ed accesso ad aree pubbliche, parchi e giardini	3
Articolo 10 - Veicoli	4
Articolo 11 - Tutela del patrimonio pubblico	4
Articolo 12 - Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani	4
Articolo 13 – Vigilanza.....	5
Articolo 14 - Sanzioni.....	5
Articolo 15 - Entrata in vigore.....	6

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento, in ossequio alle norme nazionali e regionali per la tutela degli animali d'affezione e per la prevenzione del randagismo, ha lo scopo di promuovere la salute pubblica, la tutela ed il benessere dei cani, favorendone la corretta convivenza con l'uomo e riconoscendone il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
2. L'affermazione di un equilibrato rapporto tra cittadini ed animali, rispettoso di reciproci diritti, costituisce un obiettivo di civiltà da perseguire finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.

Articolo 2 - Ambito di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salvo diversa esplicita indicazione. Ove espressamente stabilito nel presente regolamento le norme si applicano anche nelle aree private.
2. A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o di uso pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici,

le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero ed indiscriminato accesso i cittadini.

3. Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, nell'ambito del territorio comunale, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati all'anagrafe canina ai sensi della normativa vigente.

Articolo 3 - Principi generali

1. Il proprietario, detentore, accompagnatore o chiunque accetti di occuparsi di uno o più cani è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata, nonché dei danni cagionati dall'animale, sia che rimanga sotto la sua custodia, sia che si smarrisca o che fugga, salvo che provi il caso fortuito.

2. Il proprietario o il detentore di un cane residente nella Regione Veneto è tenuto ad identificarlo mediante applicazione del microchip e ad iscriverlo alla BAC (Banca Dati Regionale dell'Anagrafe canina del Veneto) secondo quanto stabilito dalla Legge regionale Veneto n. 60 del 28/12/1993 e ss.mm. e ii. (Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo) e delle ulteriori disposizioni in materia (DGR 1627/2014 e ss.mm. e ii.), nonché a registrare, secondo le disposizioni vigenti, i successivi eventi relativi all'animale (passaggio di proprietà, decesso, trasferimento ecc.) .

Articolo 4 – Esclusioni

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano per i cani guida dei non vedenti e per i cani in dotazione a forze di polizia, forze armate, vigili del fuoco e alla protezione civile.

2. Sono altresì escluse dal presente regolamento le attività di addestramento cani quando svolto secondo le disposizioni vigenti in materia.

Articolo 5 – Pet-therapy

1. Il Comune di Val di Zoldo appoggia programmi di preparazione di cani per disabili e l'utilizzazione degli animali ai fini della pet-therapy, effettuati da parte di persone e/o Associazioni ed Enti con competenze specifiche con attività svolte nell'ambito del territorio comunale; a tal fine si rendono accessibili tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, per i cani di accompagnamento dei disabili e dei non vedenti.

2. L'Amministrazione favorisce le iniziative ed attività finalizzate a promuovere ed agevolare il mantenimento del contatto delle persone con gli animali da compagnia di loro proprietà o con altri animali comunque utilizzabili per la pet-therapy. In particolare si ritiene opportuno favorire tale terapia per disabili, anziani, bambini e persone con particolare condizione di disagio anche se residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette, o ricoverati presso istituti di cura.

Art. 6 - Divieto di detenzione a catena e/o in balconi o terrazzi

1. Al proprietario o al detentore anche temporaneo di cani è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie documentabili e certificate o momentanee adeguatamente motivate.

2. Tenuto conto di quanto previsto al capoverso precedente, la catena deve essere in ogni caso munita di due moschettoni rotanti alle estremità ed adeguata alle caratteristiche fisiche e di salute del cane, inoltre, la catena dovrà avere una lunghezza che consenta il moto fisiologico. Il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto.

3. Quando tenuto alla catena, il cane deve sempre poter raggiungere idoneo riparo dalle intemperie e dal sole, la ciotola dell'acqua e del cibo.

4. E' fatto divieto di detenere permanentemente, o comunque per periodi prolungati, cani in terrazze o balconi. In ogni caso, anche se detenuto in balconi o terrazzi per brevi periodi, il cane deve sempre disporre di idoneo riparo dalle intemperie e dal sole, della ciotola dell'acqua e del cibo.

Art. 7 - Recinti e box

1. Le dimensioni minime dei box per cani e degli annessi recinti all'aperto sono:

Peso del cane in kg	Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in m ²	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane	
		fino a 3 cani: m ² per ciascun cane	oltre 3 cani: m ² per ciascun cane
fino a 10 kg	1,0	1,5	1,0
da 11 a 30 kg	1,5	2,0	1,5
oltre i 30 kg	2,0	2,5	2,0

Tali requisiti si applicano - per i cani custoditi in recinto, alle attività di commercio con esclusione delle toelettature, mentre non si applicano ai canili sanitari e ai rifugi, per i quali si rinvia alla normativa vigente in materia.

Per i cani di proprietà le superfici minime devono essere raddoppiate rispetto a quelle riportate nella tabella

2. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, sia all'interno di abitazioni che in spazi esterni, ovvero privi dell'acqua e del cibo necessari, di riparo dalle intemperie e dal sole, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina.

3. Le eventuali reti o cancellate dei recinti dovranno essere realizzate in modo tale da non costituire pericolo per l'animale stesso, da non permettere di essere facilmente scavalcate dal medesimo, né che da esse possa fuoriuscire il muso dell'animale.

Articolo 8 - Raccolta delle deiezioni solide

1. Nelle aree di cui al comma 1 dell'articolo 2, la persona che accompagna il cane è sempre tenuta:

a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani a mezzo di idonea attrezzatura di raccolta e contenimento, che l'accompagnatore deve portare al seguito, con successivo smaltimento negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale o in quelli destinati alla raccolta del secco;

b) I proprietari e i detentori di cani sono sempre tenuti ad esibire, ad ogni richiesta degli incaricati alla vigilanza, l'idonea attrezzatura elencata alla precedente lettera a);

2. il trasgressore di cui alla lettera a) che non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide sarà soggetto ad una ulteriore sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 - pagamento in misura ridotta € 50,00.

Articolo 9 - Conduzione dei cani ed accesso ad aree pubbliche, parchi e giardini

1. A tutti i cani, accompagnati dal proprietario o altro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini ed i parchi, con esclusione delle aree gioco per bambini o in aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, purché tale divieto sia idoneamente segnalato.

2. Nelle aree identificate al comma 1 dell'articolo 2, i cani, anche se di piccola taglia, devono essere sempre condotti al guinzaglio a una misura non superiore a mt. 1,5.

3. Nella aree identificate al comma 1 dell'articolo 2 ai proprietari, detentori o accompagnatori del cane è fatto obbligo di portare con sè una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti

4. Qualora si tratti di cani a maggiore rischio di aggressività, e/o in luoghi aperti affollati, nei locali pubblici e nei mezzi di pubblico trasporto (qualora sia consentito l'ingresso ai cani) devono essere in ogni caso muniti di museruola, oltre che tenuti al guinzaglio.

5. I cani, anche se muniti di guinzaglio e museruola, sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico devono essere sempre condotti da una persona in grado di governarli, al fine di evitare che possano sottrarsi alla custodia con rischio di procurare lesioni o danni a persone, altri animali o cose, nonché di essere oggetto di aggressioni da parte di altri animali.

6. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:

-i cani da caccia a seguito del cacciatore durante l'attività venatoria;

-i cani da lavoro su bestiame quando accompagnino e/o custodiscano il bestiame purché in presenza del pastore o all'interno di idonei recinti.

Resta salva la responsabilità del proprietario, accompagnatore o detentore per gli eventuali danni causati dal cane.

Articolo 10 - Veicoli

1. Qualora il cane venga lasciato all'interno di un veicolo in sosta è obbligatorio disporre i finestrini in modo da garantire adeguata ventilazione all'interno, garantendo al tempo stesso che l'animale non possa fuoriuscire con la testa o parte del muso.

2. E' fatto in ogni caso divieto di lasciare il cane all'interno di un veicolo in sosta per un tempo prolungato o comunque a diretta esposizione solare.

3. E' fatto divieto di trasportare o comunque lasciare il cane all'interno di vani porta bagagli chiusi di veicoli.

Articolo 11 - Tutela del patrimonio pubblico

1. E' fatto obbligo agli accompagnatori dei cani di adoperarsi affinché questi non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.

2. Chiunque viola la disposizione prevista al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista all'art. 14 fatta salva l'eventuale azione risarcitoria per il danno causato.

Articolo 12 - Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani

1. Chiunque possessa o detenga cani registrati ai sensi dell'articolo 3 comma 3 dell'ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 e ss.mm. e ii. e proroghe, ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dal proprio cane contro terzi.

2. E' vietato il possedere o la detenzione di cani appartenenti di cui al comma 1 del presente articolo, ai seguenti soggetti:

a) ai delinquenti abituali o per tendenza;

b) a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli artt 727, 544-bis; 544-ter; 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n° 189 (divieto di utilizzo ai fini commerciali di pelli e pellicce);

e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermità.

3. Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'art. 14, la detenzione, in violazione alle norme del presente articolo, verrà segnalata al competente Servizio dell'Azienda U.L.S.S. ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

Articolo 13 - Vigilanza

Sono competenti al controllo e all'accertamento delle violazioni alla presente ordinanza gli appartenenti a Polizia di Stato, Anna dei Carabinieri, Polizia Locale, Polizia Provinciale, Guardia di Finanza, nonché gli altri soggetti di cui all'art. 57 c. 3 c.p. nei limiti delle rispettive attribuzioni.

Articolo 14 - Sanzioni

1. In tutte le ipotesi in cui il presente regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa, si applicano le disposizioni generali contenute nella Legge 24 novembre 1981, n° 689.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato ai sensi delle vigenti leggi, nonché delle sanzioni amministrative ed accessorie previste dalla Legge 14 agosto 1991, n° 281, dal Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n° 320, dalla L.R. 60/1993, dalle Ordinanze ministeriali, nonché ogni altra disposizione vigente in materia, **per le violazioni del presente regolamento sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie e/o accessorie:**

ARTICOLO VIOLATO	LIMITI EDITTALI SANZIONE	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
ART. 3 C. 1	Da € 50,00 ad € 300,00	€ 100,00
ART. 3 C. 2 (per le ipotesi non sanzionate dalla L.R. Veneto 60/1993)	Da € 50,00 ad € 300,00	€ 50,00
ART. 6 C.2	Da € 50,00 ad € 300,00	€ 100,00
ART. 6 C.3	Da € 50,00 ad € 300,00	€ 100,00
ART. 6 C.4	Da € 50,00 ad € 300,00	€ 100,00
ART.7 C.1	Da € 50,00 ad € 300,00 + Sanzione accessoria adeguamento strutture entro un mese	€ 100,00
ART.7 C.2	Da € 50,00 ad € 300,00	€ 100,00
ART.7 C.3	Da € 50,00 ad € 300,00 + Sanzione accessoria adeguamento strutture entro	€ 100,00

	un mese	
ART.8 C.1 lett.a)	Da € 25,00 ad € 150,00 + doppia sanzione se mancata ottemperanza ordine di pulizia	€ 50,00
ART.8 C.2 lett. b)	Da € 25,00 ad € 150,00	€ 50,00
ART.9 C.1	Da € 25,00 ad € 150,00	€ 50,00
ART.9 C.2	Da € 25,00 ad € 150,00	€ 50,00
ART.9 C.3	Da € 25,00 ad € 150,00	€ 50,00
ART.9 C.4	Da € 40,00 ad € 300,00	€ 80,00
ART. 9 C.5	Da € 25,00 ad € 150,00	€ 50,00
ART. 9 C.6	Da € 75,00 ad € 500,00	€ 150,00
ART. 10 C.1	Da € 50,00 ad € 300,00	€ 100,00
ART. 10 C.2	Da € 75,00 ad € 500,00	€ 150,00
ART. 10 C.3	Da € 75,00 ad € 500,00	€ 150,00
ART. 11 C.1	Da € 40,00 ad € 300,00	€ 80,00
ART. 12 C.1	Da € 50,00 ad € 500,00	€ 100,00
ART. 12 C.2	Da € 75,00 ad € 500,00	€ 150,00

Articolo 15 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento viene pubblicato per il periodo previsto dall'art. 52 – punto 2 – del vigente Statuto Comunale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 52 dello Statuto.

L'Amministrazione Comunale provvederà a pubblicizzare, nei modi idonei, il presente Regolamento.

Con l'adozione del presente regolamento sono revocati tutti i precedenti provvedimenti in materia emanati da questo Ente in quanto incompatibili.